



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE

* * * * *

Il Giudice,

lette le note sostitutive di udienza e, in particolare, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, e rilevato quanto alla probabile fondatezza dell'opposizione, che l'eccezione di invalidità del precetto opposto per la mancata notifica del titolo esecutivo, rappresentato dal contratto di mutuo fondiario in data [REDACTED], appare fondata: sulla base dello scrutinio necessariamente sommario di questa fase, l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo ex art. 41 TUB deve ritenersi escluso solo con riferimento al debitore e ai suoi eredi, e al terzo datore di ipoteca, e non anche al fideiussore, qual è il sig. [REDACTED] B [REDACTED], e ciò in quanto tale privilegio processuale di carattere eccezionale è legislativamente previsto con riferimento ai soli mutui fondiari;

rilevato che, pertanto, l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione va accolta;

P.Q.M.

Sospende l'efficacia esecutiva del titolo azionato limitatamente a [REDACTED] B [REDACTED].

Si comunichi alle parti.

REGGIO EMILIA, 29/02/2024

Il Giudice
dott.ssa Stefania Calò